



# COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 – 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it – protocollo@comune.candiana.pd.it – protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **Area segreteria-raioneria-personale-prot-anagrafe**

(Determinazioni Area segreteria-raioneria-personale-prot-anagrafe N° 50 del 29-07-2019)

## **REGISTRO GENERALE N. 195 IN DATA 29-07-2019**

**OGGETTO: INCARICO DI SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER PER ADEGUAMENTO  
NORMATIVA PRIVACY ALLA DITTA SOLUZIONI GIS DI TEMPORIN GUIDO**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini;

DATO ATTO che il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ma troverà applicazione negli Stati solo alla data del 25 maggio 2018;

VISTO che, sinteticamente, tra le principali novità viene introdotto:

- il principio dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da comportare il monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE.

- l'obbligo di trattare i dati secondo la progettazione "by design" (cioè analizzando il trattamento per tutto il ciclo di vita dei dati fa riferimento all'obbligo di tutelare i diritti dell'interessato nell'attività di trattamento fin dalla fase della progettazione e per l'intera gestione del ciclo di vita dei dati, ponendo in essere misure di carattere tecnico ed organizzativo quali la minimizzazione e la pseudonimizzazione) e "by default" (cioè il partire da configurazioni "chiuse" dei sistemi informatici, per poi gradualmente ampliarle solo dopo avere valutato l'impatto di eventuali aperture ovvero le impostazioni predefinite devono essere quella che garantiscono il maggior rispetto della privacy, affinché i dati personali non siano resi accessibili ad un numero indefinito di persone senza l'intervento umano);

- la nascita del Data Protection Officer (DPO), che sarà obbligatorio nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private che processano dati a rischio (ad es.: il trattamento su larga scala di speciali categorie di dati quali quelli sensibili);

- l'obbligo di svolgere il Data Protection Impact Assessment (DPIA), per i trattamenti delicati e ad alto rischio (ad es.. il monitoraggio sistematico e su larga scala);

- l'obbligo di rispettare il "Data breach", cioè la segnalazione al Garante e all'interessato di eventuali fughe o compromissioni di dati;

- la nascita del Registro delle attività di trattamento, sia per il Responsabile che per l'Incaricato, dove vanno conservate numerose informazioni sul trattamento (è sostanzialmente una estensione del vecchio DPS);

- l'obbligo di analisi dei rischi compresi quelli informatici circa la sicurezza dei dati. Ovvero la messa in atto di una previa valutazione dei rischi, per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento;

pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, ovvero il principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente;

VISTA la delibera di C.C. nr. 27 del 27/12/2018, esecutiva a termini di legge, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e la delibera C.C. nr. 26 del 27/12/2018, esecutiva a termini di legge, si è proceduto all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2018/2020, dove trovasi adeguato stanziamento per la spesa in questione;

ACCERTATO che:



- il Data Protection Officer (DPO), è figura obbligatoria nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private che processano dati a rischio,
- che nell'organico di questo Comune non esiste un Ufficio in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto

l'espletamento della medesima presuppone formazione specifica e un impegno temporale non disponibile;

- che nell'attuale organico dell'Ente non è individuabile altro personale che possa rendere la prestazione in oggetto e possa essere distolto anche parzialmente dalle ordinarie funzioni di istituto;

#### RICHIAMATO

- lo statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per cui i contratti relativi all'affidamento di servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo inferiore ad euro 40.000,00 possono essere aggiudicati al prezzo più basso;

#### DATO ATTO

- che l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”* e rilevato quanto segue in merito:

- che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

- che l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, (.....), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (.....)”*;

- che pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (*“restanti amministrazioni”* di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni;

- nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- che tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni in alcuni casi contemplati dalla normativa, fra i quali non rientra il caso in specie;

- che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 luglio 2012, n. 94, che all'art. 7, comma 2, novellando le previsioni di cui all'art. 1, comma 450 della L. 296/06, che, anche per gli enti locali, ha introdotto l'obbligo per acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della P.A.;

CONSIDERATO che il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che dalla verifica eseguita non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento, ma esistono offerte nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;



DATO ATTO che è stato utilizzato il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerato che, nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera ), del codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4) avvalersi del minor prezzo;

DATO ATTO che sono stati consultati più operatori economici per garantire l'offerta più vantaggiosa per il Comune;

ACCERTATO che fra varie proposte/offerte pervenute agli atti comunali per il servizio di cui trattasi, è risultata la più conveniente quella della Ditta Soluzioni Gis di Guido Temporin con sede in Sant'Urbano della quale è accertata la qualità professionale, con approfondita conoscenza del settore e delle strutture organizzative degli Enti Locali, nonché delle norme e procedure amministrative agli stessi applicabili e con conoscenza specialistica nella normativa e materia di protezione dati, svolgendo servizi similari in diversi Comuni del territorio;

VISTO l'art 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, delle Linee Guida Anac n. 4/16, secondo cui:

*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti., e, pertanto, prevede per l'affidamento diretto una determina a contrattare semplificata;*

ACQUISITA l'offerta della ditta SOLUZIONI GIS di Guido Temporin con sede in Sant'Urbano in Via Budel del Loco, 27 PIVA 04070460284, presentata in data 05/07/2019 che prevede un importo annuo pari ad € 2.500,00 (IVA esclusa), a, risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;

- che la effettiva durata del servizio è di un anno dal 01.08.2019;

- che il Rup è il sottoscritto;

- che il DPO è indicato è il Sig. Guido Temporin;

EVIDENZIATO

-che non si è proceduto alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di prestazione avente natura prettamente intellettuale rientrante nel caso di esclusione di cui all'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008;

-che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1 lett. e) della Legge 190/2012 e del PPCT comunale, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto responsabile del presente procedimento;

CONSIDERATO che non è dovuto alcun importo di contribuzione in quanto il valore contrattuale è inferiore alla soglia di € 40.000,00, giusta deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 3/11/2010;

RITENUTO procedere con l'affido del servizio in questione come da contratto allegato sub a) al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale e contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

ACQUISITO il CIG...Z5F2495913.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente nonché gli artt. 183, c. 9 e 151 c. 4 del D.Lgs

**DETERMINA**

1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'affido del SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI RDP/DPO per gli adempimenti previsti ai sensi del regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati, alla ditta SOLUZIONI GIS di Guido Temporin, con sede legale in Sant'Urbano via Budel del Lovo n. 27 P.IVA 04070460284, che ha fatto un'offerta di € 2.500,00 oltre IVA, valida dal 01/08/2019 al 31/07/2020 per un anno;

2) Di impegnare al bilancio di previsione per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio 2019 in cui le stesse sono esigibili:

- la somma di €. 3.050,00 trova imputazione:

Capitolo	Oggetto	Bilancio	Miss.	Prog.	Tit.	Cod.conto finanziario
S1086/2	Prestazioni professionali per studi	2019	1	2	1	U.1.02.01.03.02.11.9999

3) Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

4) di precisare che i pagamenti di quanto dovuto, avverranno su presentazione di fatturazione elettronica, con versamento posticipato nelle modalità che saranno indicate nel documento contabile;

5) Di liquidare con successivo provvedimento quanto dovuto alla predetta Ditta sulla scorta di regolare fattura che dalla stessa sarà emessa ad avvenuta effettuazione della fornitura;

6) Di dare atto ai sensi dell'art. 192 della DLgs. 18.08.2000, n° 267 di quanto segue:

a) il fine che si vuole perseguire è il servizio DPO come previsto dal Regolamento EU nr. 679/2016 e nello specifico gli artt. 36-39;

b) l'oggetto del presente contratto è l'esecuzione del servizio di DPO, come richiesto;

c) le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dall'art. 36 c. 2 lett.a del DLGS 50/2016 come novellato dal DLGS 75/2017;

7) Di approvare l'allegato schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la Ditta affidataria;

Di dare atto che la presente procedura di spesa è effettuata nel rispetto della nuova disciplina relativa ai pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al DF. Lgs. 9/11/2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE;

8) precisare che:

- in riferimento al presente affidamento sono assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 37 del DLGS 33/2013 mediante pubblicazione nel sito dell'Ente

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 21, c. 41 della L. 190/2012;

- il responsabile del presente procedimento coincide con l'assuntore del provvedimento



Il Responsabile del Servizio  
f.to DOTT. ERSILIO REFFO

**DETERMINAZIONE Area segreteria-ragioneria-personale-prot-anagrafe**

**N. 195 R.G. DEL 29-07-2019**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).



<b>IMPEGNO DI SPESA</b>						
<b>N. 240</b>			<b>sub</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>del 29-07-2019</b>	<b>Comp./Res. C</b>
<i>Capitolo</i> 1086	<i>Articolo</i> 2	<i>Cod. bil.</i> 2010606	<i>SIOPE</i> 2601	<i>Descrizione capitolo:</i> PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI		
<i>Causale impegno</i>	INCARICO DI SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER PER ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY ALLA DITTA SOLUZIONI GIS DI TEMPORIN GUIDO					
<i>Importo operazione</i>	€. 3.050,00					



Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Reffo Ersilio

**DETERMINAZIONE Area segreteria-ragioneria-personale-prot-anagrafe  
N. 195 R.G. DEL 29-07-2019**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**N. 468 Reg. Pubbl.**

Certifico, che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Candiana, li 12-08-2019.



Il Funzionario Incaricato  
f.to ROSSETTO CHRISTIAN